

TITOLO I° - NORME GENERALI - COMMISSIONE EDILIZIA

ART.1 - DECORO, SOLIDITA', IGIENE DELLE COSTRUZIONI.

Le fabbriche e gli edifici posti nel territorio comunale devono soddisfare alle leggi della solidità nonchè del pubblico decoro specie nelle parti fronteggianti le vie o gli spazi pubblici, o comunque esposte alla vista del pubblico.

Non sarà concesso di effettuare nuove costruzioni od ampliamenti di edifici esistenti, se non quando risultino altresì osservate tutte le condizioni che valgono a garantire la salubrità e l'igiene dell'edificio progettato, di quelli limitrofi e del sottosuolo, secondo le norme stabilite dalle leggi sanitarie, dal presente regolamento e dal regolamento comunale d'igiene.

ART.2 - SORVEGLIANZA DELLE COSTRUZIONI.

L'Autorità comunale vigila sui fabbricati esistenti e da costruirsi.

Al Sindaco compete la vigilanza sulle ricostruzioni e nuove costruzioni ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 32 della legge urbanistica 17 Agosto 1942 n° 1150.

Le località nelle quali vengono eseguite opere edilizie devono essere accessibili agli agenti municipali ogni qualvolta si presenzino per ispezionare i lavori.

ART.3 - DOMANDA PER COSTRUIRE - LICENZE.

Chiunque voglia costruire, ricostruire, modificare sostanzialmente edifici o opere edilizie entro il perimetro del territorio comunale, deve chiedere apposita licenza al Sindaco, presentando regolare domanda.

Tale domanda, da redigersi su apposito modulo, dovrà contenere l'indicazione del domicilio del richiedente e dovrà essere corredata da esauriente progetto, da una relazione tecnica descrittiva e da disegni particolareggiati delle opere da eseguirsi, nonchè dall'indicazione dei punti fissi di linea e di livello, quando riguardano nuove costruzioni.

Il Sindaco, sentita la Commissione edilizia di cui al successivo art.8, farà conoscere all'interessato in quali parti il progetto debba essere modificato, ove fosse contrario a disposizioni di legge e di regolamento od al decoro edilizio cittadino.

Quando il progetto sia riconosciuto regolare, il Sindaco rilascia la licenza edilizia per la esecuzione dei lavori unitamente ad un esemplare bollato e vistato del progetto di costruzione.

Le determinazioni del Sindaco sulle domande, devono essere notificate agli interessati non oltre il sessantesimo giorno dal ricevimento delle domande stesse.

Nessuna variante può essere apportata al progetto durante il corso dei lavori, se prima non sia stata concessa l'autorizzazione del Sindaco.

Il rilascio della licenza s'intende sempre concesso sotto riserva dei diritti dei terzi e non impegna il Comune all'infuori delle norme contenute nel presente regolamento.

#### ART.4 - INIZIO, ESECUZIONE, ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

I lavori dovranno essere iniziati entro sei mesi dal rilascio della licenza e condotti con continuità fino al loro termine.

La data di inizio dei lavori deve essere tempestivamente comunicata all'Autorità comunale dal proprietario o dal costruttore.

In caso di mancato inizio dei lavori entro detto periodo, dovrà chiedersi il rinnovo della licenza.

Nell'eventualità di interruzione dei lavori per cause di forza maggiore, dovrà darsi avviso al Sindaco, il quale, intesa la Commissione Edilizia, potrà disporre tutti quei provvedimenti che si rendessero necessari per assicurare, durante l'interruzione stessa, la pubblica incolumità e il pubblico decoro.

La data di ultimazione delle opere al rustico deve essere tempestivamente comunicata all'Autorità Comunale per la visita di accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Quando la costruzione sorga in continuità di via o di altro spazio pubblico, prima di iniziare le opere fuori terra, il titolare della licenza ha l'obbligo di richiedere all'Autorità Comunale la determinazione dei punti fissi.

Detti punti fissi verranno consegnati entro venti giorni dalla richiesta dal Tecnico Comunale, il quale provvederà pure a redigere l'apposito verbale, che dovrà essere controfirmato dalla parte interessata e dal Tecnico Comunale.

#### ART.5 - PERMESSO DI ABITABILITA'.

Gli edifici di nuova costruzione od in parte ricostruiti non possono essere abitati od occupati se non dopo l'autorizzazione del Sindaco, il quale l'accorderà previa ispezione e parere dell'Ufficiale sanitario, dell'Ufficio Tecnico comunale e, se del caso, dai Vigili del fuoco.

#### ART.6 - PRESENTAZIONE DEI PROGETTI.

Tutti i progetti che saranno presentati per l'esecuzione di opere di costruzione o di ricostruzione, dovranno essere firmati da un professionista autorizzato ai sensi del regio decreto 16 Novembre 1939 n° 2228, nonché ai sensi delle leggi e dei relativi regolamenti professionali, per la accettazione dei leganti idraulici, del regio decreto 16 Novembre 1939, n° 2229 per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio e del D.L.C.P.S. 20 Dicembre 1947 n° 1516 recante norme per l'esecuzione e l'impiego delle strutture precompresse.

I disegni o progetti dovranno indicare in modo chiaro le opere da eseguirsi ed essere corredati da quelli relativi ai particolari architettonici più significativi.

Nei disegni vanno marcate distintamente, in modo da non ammettere equivoco, le linee delle fondamenta, dei pozzi e delle fogne, segnandovi tutte le indicazioni necessarie alla completa illustrazione del progetto.

I lavori devono essere diretti da un tecnico autorizzato ai sensi delle leggi e dei regolamenti di cui al primo comma del presente articolo.

ART.7 - RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DELLA LICENZA, DEL DIRETTORE E DELL'ASSUNTORE DEI LAVORI.

Il committente titolare della licenza, il direttore e l'assuntore dei lavori sono singolarmente responsabili di ogni inosservanza sia delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza di costruzione.

ART.8 - COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE.

E' istituita in questo Comune una Commissione edilizia.

Essa è composta dal Sindaco o da Assessore all'uopo delegato che la presiede, dall'Ufficiale sanitario, dal dirigente dei servizi tecnici del Comune e da tre membri eletti dal Consiglio Comunale, dei quali almeno uno dovrà essere regolarmente iscritto agli albi professionali degli ingegneri e degli architetti o dei geometri o periti edili.

I membri elettivi costituenti la Commissione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Le funzioni di Commissario sono del tutto gratuite e quindi senza alcun diritto a rimborso di spese di viaggio e senza diaria.

Qualora qualcuno dei membri elettivi cessasse dall'ufficio durante il quadriennio, il Consiglio Comunale provvederà a surrogarlo, ma il nuovo nominato starà in carica soltanto fino al compimento del quadriennio.

La Commissione elegge nel proprio seno il Segretario: ma potrà anche valersi dell'opera del Segretario Comunale senza voto.

Per i componenti la Commissione edilizia esistono le stesse incompatibilità di parentela fissate dalla legge per i Consiglieri comunali.

ART.9 - ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE.

La Commissione edilizia esamina sotto l'aspetto tecnico, igienico-sanitario, edilizio ed urbanistico i progetti di nuove costruzioni o di ampliamento e modificazioni di quelle esistenti, e mettendo in merito i relativi pareri.

Prima di emettere il proprio parere, la Commissione può richiedere tutte quelle indicazioni e delucidazioni che crederà del caso, per rendersi conto anche della idoneità delle varie strutture da costruirsi.

Può altresì indicare quali parti del progetto debbono a suo avviso, essere modificate, sia per migliorarne la estetica e la idoneità, sia per impedire danni od incomodi al pubblico passaggio.

ART.10 - RIUNIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE.

La Commissione viene convocata dal Presidente almeno una volta al mese o su richiesta scritta di almeno tre membri.

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento del Presidente o di chi per esso e di almeno tre membri oltre questi.

Le deliberazioni, prese a maggioranza di voti e motivate, verranno stese su apposito registro, da firmarsi da tutti i membri intervenuti alle sedute.

Nel caso di parità di voti, quello del Presidente avrà la prevalenza.

I componenti della Commissione non possono presenziare all'esame dei progetti da essi elaborati, o nell'esecuzione dei quali siano comunque interessati, eccetto che essi siano interpellati per fornire chiarimenti.

Di tale mancata presenza deve essere fatta menzione nel verbale della seduta.

## TITOLO II° - CARATTERISTICHE EDILIZIE DEGLI EDIFICI

### ART. 11 - PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE - AZZONAMENTO - LOTTIZZAZIONE DI AREE.

Ai fini di un ordinato impianto delle nuove costruzioni e del progressivo riordino di quelle esistenti, l'intero territorio del Comune si intende interessato da vincoli di azzonamento o di allineamento nei modi indicati nel piano di azzonamento riportato su di una planimetria in scala 1:5'000 (allegato A) costituente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Nelle varie zone sono state previste le seguenti destinazioni, il tutto entro i limiti di densità disciplinati, zona per zona, dal successivo art.12.

1) Zona residenziale intensiva da completare a Regolamento edilizio.

Questa zona comprende l'abitato attuale e le immediate vicinanze in cui è previsto il completamento a carattere identico a quello preesistente e sulla base dell'attuale schema viario. Sono ammessi gli edifici residenziali, negozi, studi, banche, autorimesse pubbliche e private, alberghi e pensioni. Da concedersi dall'Autorità Comunale previo parere favorevole della C.E. locali di divertimento, campi di ricreazione.

2) Zona residenziale semintensiva.

E' consentita una destinazione edilizia uguale a quella della zona intensiva nei casi normali. Nei casi particolari previo parere favorevole della C.E.: locali di divertimento, campi di ricreazione, artigianato non molesto.

3) Zona residenziale estensiva.

E' consentita una destinazione edilizia uguale a quella della zona semintensiva; inoltre locali di divertimento, campi di ricreazione, artigianato e piccola industria purchè non molesti. Previo parere favorevole della C.E.: edifici rurali, attrezzature rurali.

4) Zona residenziale semiestensiva.

Sono ammessi gli edifici residenziali con caratteristica di villa o villino, autorimesse private, campi da gioco.

5) Zona industriale attuale.

E' ammessa la costruzione di edifici per piccola e media industria, magazzini e depositi commerciali nonchè nei casi particolari, gli edifici residenziali per la Direzione e per i custodi.

6) Zona industriale futura.

E' ammessa una destinazione uguale a quella della zona industriale esistente limitatamente agli ampliamenti delle industrie esistenti.



7) Zona a verde privato.

E' ammessa la costruzione di edifici residenziali purché non comporti l'abbattimento del verde di alto fusto.

8) Verde pubblico.

E' ammessa la costruzione di campi da gioco per bambini, chioschi bibite, tettoie per moto e simili.

9) Zona a carattere speciale.

Ammissa la costruzione di chioschi vendita fiori, impianti pubblici e sportivi, scuole, asili, chiese, piazzale sosta macchine.

10) Zona di rispetto cimiteriale.

Nessuna costruzione è ammessa.

11) Zona a carattere sportivo.

E' ammessa la costruzione di fabbricati ed attrezzature al servizio dell'attività sportiva pubblica.

12) Zona rurale.

E' ammessa la costruzione di fabbricati rurali ed attrezzature rurali. Con parere favorevole della C.E.: laboratori artigiani con abitazione, fabbricati residenziali con caratteristiche di villa o villino.

13) Zona ospedaliera.

Ammesse le costruzioni e le attrezzature al servizio dell'attività ospedaliera.

14) Zona "non edificandi" per nuove strade, piazze e rettifiche di allineamenti.

Non è ammessa alcuna costruzione. In caso di costruzione, notevole trasformazione di edificio o nuova costruzione, l'Autorità Comunale potrà imporre, senza ricorrere all'adozione di appositi piani di esecuzione, la rettifica di allineamenti sulle proprietà tale da consentire un allineamento uniforme e comunque con quanto prefissato nel piano di azionamento.

LOTTIZZAZIONI - Coloro che intendono dar corso a nuove costruzioni in aree libere dalle fabbricazioni, dovranno procedere alla preventiva lottizzazione delle aree. La lottizzazione è comunque obbligatoria per le zone residenziali di ampliamento. La lottizzazione deve risultare armonizzata con il Programma di Fabbricazione ed essere tale da permettere un razionale impianto dei tipi edilizi prescritti per la zona. L'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, potrà apportare ai Piani di lottizzazione le modificazioni che saranno suggerite dalla necessità di assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e di salvaguardare la pubblica sicurezza, l'igiene, la circolazione stradale e l'estetica della località.

In ogni caso la larghezza delle strade private nei progetti di lottizzazione non potrà essere inferiore ai metri otto compresi i marciapiedi.

#### ART. 12 - TIPI EDILIZI E DENSITA' DI FABBRICAZIONE.

Le costruzioni ammesse o concesse nelle varie zone secondo quanto previsto all'art. 11, dovranno inoltre corrispondere ai seguenti tipi edilizi e rispettare i limiti di cubatura che si intendono

fissati zona per zona indipendentemente dalla destinazione particolare delle singole costruzioni ammesse o concesse (vedi allegato B "tabella dei tipi edilizi") :

- 1) Zona residenziale intensiva.  
Rapporto planivolumetrico 50.000 mc/ha, rapporto copertura 6/10.
- 2) Zona semintensiva. Rapporto planivolumetrico 40.000 mc/ha, rapporto copertura 5/10.
- 3) Zona estensiva. Rapporto planivolumetrico 35.000 mc/ha, rapporto copertura 4/10.
- 4) Zona semiestensiva. Rapporto planivolumetrico 25.000 mc/ha. Rapporto di copertura 3/10.
- 5) Zona industriale attuale. Rapporto planivolumetrico 60.000 mc/ha. Rapporto di copertura 7/10.
- 6) Zona industriale futura. Rapporto planivolumetrico 60.000 mc/ha. Rapporto di copertura 7/10.
- 7) Zona a verde privato. Rapporto planivolumetrico 6.000 mc/ha Rapporto di copertura 2/10.
- 12) Zona rurale. Rapporto planivolumetrico 6.000 mc/ha. Rapporto di copertura 2/10.
- 13) Zona ospedaliera. Rapporto planivolumetrico 10.000 mc/ha. Rapporto di copertura 4/10.

Solo per le zone 1 - 2 per il computo del volume di fabbricazione relativo al rapporto planivolumetrico dovrà considerarsi area utile quella dell'intero lotto o comparto edilizio, aumentata della metà superficie delle strade o spazi pubblici in margine, sino ad un massimo di ml. 10,00 nel caso in cui la larghezza della strada o spazio pubblico sia di ml. 20,00 o superiore.

La densità edilizia è espressa in mc. usando la superficie effettivamente coperta a piano terra dall'edificio e come altezza dell'edificio stesso quella misurata dal piano di spiccato del marciapiede fino all'estradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile.

Le superfici coperte ed i volumi dei fabbricati secondo gli indici di fabbricabilità ammessi dal programma di fabbricazione per le singole zone, restano vincolati alle aree che li consentono anche agli effetti degli eventuali trasferimenti parziali o totali di proprietà.

A tal fine l'Amministrazione Comunale nel rilasciare la licenza di costruzione, indicherà nella licenza medesima (l'indicazione sarà a cura dell'Amministrazione Comunale riportata su apposito registro e su annessa planimetria a disposizione degli eventuali interessati all'atto dell'acquisto parziale o totale dell'immobile) l'estensione dell'area che dovrà rimanere ineditata in dotazione diretta od indiretta alla costruzione, la quale area si intenderà perciò gravata di vincolo "non edificandi".

L'estensione di tale area potrà subire variazioni solo in rapporto a correlative modificazioni della consistenza edilizia della costruzione.

Del vincolo di cui al precedente articolo, non potranno in nessun caso avvalersi - proprietari confinanti al fine del computo dei cortili di loro pertinenza.

ART. 13 - ALTEZZA DEI FABBRICATI.

7

L'elevazione delle facciate e dei prospetti delle fabbriche sul piano stradale dovrà, di regola, essere contenuta nella misura di una volta ed un quarto (5/4) la larghezza del tratto di strada sul quale fronteggiano, aumentata della profondità dell'eventuale arretramento dal ciglio stradale; mentre non è consentito il computo dell'arretramento del frontista.

Tuttavia, lungo le strade molto strette, si consente che tale altezza raggiunga i ml. 7,50.

In ogni caso l'altezza non deve mai sorpassare il limite massimo di ml. 18.

Per la zona industriale sono ammessi superi per volumi tecnici (ciminieri, silos, etc.).

Quest'ultima disposizione vale anche per gli edifici prospicienti piazze pubbliche, qualunque sia l'ampiezza di esse.

Quando fra gli edifici e le vie pubbliche o private siano interposti cortili, giardini o spazi interni di qualunque ampiezza e chiusi con cinte alte meno di tre metri dal suolo, o da cancellate alte meno di cinque metri la larghezza di essi verrà computata nella larghezza della via.

E' data facoltà al Sindaco di rilasciare licenze edilizie in deroghe alle norme del presente Regolamento per costruzioni di parti colare importanza o di uso pubblico secondo i disposti della Legge 21.12.1935 n° 1357.

ART. 14 - NORME PER LA MISURA DELLE ALTEZZE DEI FABBRICATI.

Agli effetti dell'articolo precedente, l'altezza delle case si misura, a cura dell'Autorità Comunale, sulla fronte di esse, dalla quota di livello stabilito per il marciapiede stradale alla quota di intradosso del solaio di copertura del locale di abitazione più alto.

In caso di fabbricato costruito in arretramento rispetto al confine di strade pubbliche, l'altezza come sopra si misura dallo spiccatto del fabbricato verso strada.

Per gli edifici che si costruiscono su strade in pendio, l'altezza si misura sulla verticale passante a mezzo della lunghezza del fabbricato.

ART. 15 - ALTEZZA DEI FABBRICATI IN ANGOLO DI STRADA.

Gli edifici che vengono costruiti fra due strade ad angolo, possono raggiungere l'altezza consentita in proporzione alla strada più larga, anche sul fronte prospettante quella più angusta, per una estensione, però, non superiore ai metri quindici.

Quando il tratto della via corrispondente alla fronte di una casa non sia di larghezza uniforme, si ritiene come larghezza della via la media delle diverse larghezze del tratto sopra accennato.

ART. 16 - DISTACCHI FRA I FABBRICATI.

Gli spazi vuoti tra casa e casa non saranno permessi se non avranno almeno la larghezza di sei metri da muro a muro: la distanza fra fabbricati dello stesso lotto deve essere non inferiore all'altezza del fabbricato più alto rispettando il rapporto 1:1. Se gli spazi vuoti prospettano su strade, piazze o spazi pubblici, i proprietari

dovranno munirli di cancello apribile, in ferro, giusto disegno da sottoporsi alla approvazione dell'Autorità Comunale.

Chiunque intenda costruire in prospetto di strada, piazze o spazi pubblici, prima che il vicino abbia eretto alcuna costruzione, dovrà mantenere coi propri muri una distanza di almeno tre metri dal confine finitimo a meno che non intenda erigere il proprio fabbricato sul confine, ciò che può essere fatto senza aperture di finestre e con l'obbligo per il vicino di costruire in aderenza e ad uguale altezza di gronda; obbligo che deve essere confermato dalle parti con atto da registrarsi, previo il consenso favorevole dell'Autorità Comunale.

Le intercapedini, se aperte al pubblico transito, assumono il carattere di strade e devono avere la larghezza di almeno sei metri. Quelle di larghezza inferiore debbono essere chiuse con muri o cancelli alti non più di ml. 3.00.

#### ART. 17 - CORTILI E SPAZI INTERNI.

L'ampiezza dei cortili e spazi interni sarà di almeno un quarto della somma della superficie dei muri che li limitano.

L'altezza massima dei muri prospicienti i cortili e gli spazi interni non dovrà essere superiore ad una volta e mezza la distanza media tra i muri stessi ed il limite dello spazio scoperto che sta loro di fronte.

Per i cortili aventi figura assai oblunga, non si terrà conto della porzione di lunghezza eccedente il doppio della larghezza media.

I cortili chiusi sono ammessi soltanto nella zona residenziale da completare a Regolamento edilizio e nella zona industriale attuale di espansione.

Per gli edifici di nuova costruzione i lati dei cortili confinenti con altra proprietà, tanto se questi lati non siano fabbricati come se fabbricati ad altezza minore di metri 18.00, saranno considerati dell'altezza di ml. 18.00 salvo computarne l'effettiva minore altezza solo quando esista tra i confinanti convenzione di servitù perpetua "altius non tollendi" legalmente trascritta e debitamente notificata al Comune.

Se vi sono fabbricati di altezza maggiore di metri 18.00 si valuterà nel computo l'altezza effettiva.

#### TITOLO III° - ASPETTO ESTERIORE DEI FABBRICATI

##### ART. 18 - ASPETTO GENERALE DEI FABBRICATI.

Tutti i fabbricati di nuova costruzione o ricostruiti devono avere un aspetto architettonico ed estetico appropriato alla località ed all'ambiente in cui sorgono.

Tutti i prospetti presenteranno una compiuta soluzione architettonica debitamente armonizzata con l'insieme.



ART. 19 - INTONACATURA E COLORITURA DEI FABBRICATI.

Tutti i muri di nuova costruzione o ricostruzione o ricostruiti compresi i muri di cinta, quando siano comunque visibili da vie o spazi pubblici, devono essere intonacati, salvo nel caso di quelli che per il loro genere di costruzione non richiedono intonaco.

I muri intonacati vanno pure tinteggiati.

Nella coloritura non possono usarsi tinte che deturpino l'aspetto dell'abitato o del paesaggio, offendano la vista ed ingenerino oscurità.

Sono inoltre da evitare le tinteggiature parziali quando producano inopportuno contrasto nell'ambiente.

ART. 20 - RINNOVAMENTO DELLE COLORITURE DEGLI EDIFICI.

Il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, potrà ordinare il rinnovamento dell'intonaco e della tinta di quelle case e di quei muri di cinta che per il loro stato fossero causa di deturpamento, facendo eccezione all'obbligo della tinteggiatura solo per quegli edifici il cui stile non comporti una speciale coloritura, e cioè per quelli costruiti in pietra a vista od in laterizi a lavoro quadro.

A tale scopo verrà notificata ai proprietari una intimazione individuale, stabilendo in essa il periodo di tempo per l'esecuzione del lavoro, decorso il quale procederà come per legge.

ART. 21 - PITTURE DECORATIVE SULLE FACCIATE.

Chiunque voglia eseguire sulle facciate delle case e sulle pareti esposte alla pubblica vista, dipinture figurative di qualunque genere, o restaurare quelle già esistenti, deve prima presentare i disegni all'Ufficio Comunale ed ottenere la relativa autorizzazione.

ART. 22 - MURI CIECHI.

Le stesse disposizioni degli articoli precedenti si applicano ai muri ciechi, sia di nuova formazione che già esistenti, venuti a scoprirsi per trasformazioni comunque prodotte.

ART. 23 - BALCONI, RINGHIERE, SPORTI.

Non si potranno costruire balconi, nè ringhiere, nè sporti di sorta protendenti sulle strade o sugli spazi pubblici, se non a seguito di regolare permesso ed a seconda delle prescrizioni stabilite.

Le decorazioni degli edifici, fino all'altezza di ml. 2,50 dal piano stradale, non potranno sporgere più di cm. 4 dal filo dell'allineamento.

Una eccezione può essere fatta per le decorazioni delle vetrine dei negozi che servono a dare migliore aspetto alle medesime; in questo caso possono essere consentite sporgenze massime di 12 cm. purchè non venga ingombro il pubblico passaggio.

Oltre i metri tre dal piano della strada, gli sporti potranno raggiungere i cm. 6 ed a ml. 4,50 si possono costruire maggiori sporgenze come mensole, balconi etc. quando la strada sia sprovvista di marciapiede; se invece esiste un marciapiede di larghezza non inferiore a ml. 1.00, potranno essere costruiti balconi e si=

mili anche all'altezza di ml. 4,30.

I balconi e le ringhiere non possono comunque avere uno sporto maggiore di ml. 1,20 dal filo di prospetto e non sono permessi ad altezze minori di quelle sopra indicate.

Sono proibiti i balconi e le ringhiere lungo le strade che abbiano una larghezza inferiore ai ml. 8.00.

Le mensole dovranno essere in granito, di cemento o di metallo; le lastre saranno di granito, cemento o beola e non potranno mai collocarsi sopra architravi di legno, ma dovranno incassarsi nel muro. Le stesse prescrizioni valgono nel caso di restauro di balconi esistenti.

Sono consentite le mensole ed i ripiani di balcone in legno forte decorosamente lavorati per le costruzioni strettamente residenziali ed aventi caratteristiche di chalet.

I corpi in sporgenza rispetto alla sagoma limite, i balconi chiusi e quelli aperti verso strada, ma chiusi con fronte laterale oltre il parapetto anche sul solo fianco verso il confine, sono vietati verso gli spazi di larghezza inferiore a metri 12.00.

Sono invece ammessi verso gli spazi larghi oltre i 12 metri, purchè siano compresi fra il pavimento del primo e dell'ultimo piano ed abbiano distanza dai confini di proprietà, non inferiore ai tre metri.

Parimenti le distanze fra il confine ed il limite esterno dei balconi aperti, non contemplati nel precedente comma, non dovrà essere inferiore a ml. 1.00.

I volumi corrispondenti ai corpi in sporgenza, quali balconi chiusi, corpi a sbalzo e avancorpi, sia ricavati verso spazi pubblici che verso spazi privati, dovranno essere computati ai fini del calcolo della densità edilizia stabilita dalla tabella dei tipi edilizi per ciascuna zona.

#### ART.24 - SERRAMENTI.

I serramenti delle botteghe e delle porte dovranno girare interamente ed essere posti in opera in modo che, aperti o chiusi, non presentino alcun risvolto o sporto fuori del filo di prospetto lungo le vie e gli spazi pubblici.

#### ART.25 - GRIGLIE.

Le finestre al piano terreno non potranno essere munite di griglie girevoli all'esterno.

Quelle situate ad altezze inferiori a ml. 2,20 sul piano strada, non potranno nemmeno essere munite di davanzale o contorno sporgente, salvo le concessioni contemplate dall'art.23.

Quando le griglie dei piani superiori non siano a scorrimento, dovranno assicurarsi con ferro robusto rivolto all'ingiù, fermato nella parte superiore della griglia e che entri nel relativo occhio, infisso in modo sicuro nello stipite o nel muro, ed essere fissate inferiormente con perno che entri nell'apposito foro ad occhio.

#### ART.26 - ISCRIZIONI, INSEGNE, STEMMI.

Prima di collocare iscrizioni, stemmi, insegne di ditte, tabel-

le stradali, mostre ed affissi pubblicitari sulle facciate degli edifici od in luoghi prospicienti le pubbliche vie, se ne deve preventare il disegno ed il testo all'Autorità Comunale, la quale, entro venti giorni dalla presentazione potrà indicare in quali parti si debba modificarli, affinché non siano causa di deturpamento, nè siano usate locuzioni improprie od errate.

#### ART.27 - NUMERI CIVICI - TABELLE STRADALI.

Agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e delle targhe o tabelle indicanti il nome delle vie o delle piazze.

La spesa per l'apposizione e la conservazione dei numeri civici è a carico dei proprietari degli immobili ai sensi dell'art.10 della legge 24.12.1954 n° 1228 con facoltà di ricorrere per l'azione di rivalsa alla procedura prevista dal 2° comma dell'art.153 del T.U.della Legge Comunale e Provinciale 4.2.1915 n° 148 e successive modifiche.

#### ART.28 - MARCIAPIEDI.

I proprietari hanno l'obbligo di costruire e mantenere in istato soddisfacente a loro totale cura e spese i marciapiedi su aree di loro proprietà che siano soggette a pubblico passaggio.

La presente disposizione non si applica alle pavimentazioni dei porticati, quando questi ultimi siano stati imposti dall'Autorità Comunale, e che pertanto sono a carico della stessa.

#### ART.29 - RECINZIONE E MANUTENZIONE DI AREE SCOPERTE.

Le aree scoperte, i giardini ed i parchi situati nell'interno dell'abitato, nonchè le zone private interposte tra fabbricati, strade e piazze pubbliche e da queste visibili, devono essere recinti con muro o cancellata dell'altezza massima di m. 3,00.

Dette aree, giardini e zone private debbono essere mantenute costantemente in modo tale da rispettare il decoro e l'estetica della località e da non cagionare alcun inconveniente igienico. I muri di cinta se con base in muratura non superiore a cm. 60 con sovrastante rete o cancellata, possono essere costruiti a distanza minima di mt.4 dalla mezzaria stradale.

### TITOLO IV° - INTERNO DEGLI EDIFICI - NORME IGIENICHE

#### ART.30 - LOCALI ABITABILI.

L'altezza minima netta dei locali abitabili non può essere inferiore ai metri:

- 2,80 se si tratta di ammezzati o di sottotetti -
- 3,20 per il piano terreno -
- 3,00 per i piani superiori -

Gli ambienti i cui soffitti non sono piani od orizzontali, devono avere un'altezza minima di m.3 utili, con un minimo verso gronda di m.2,50 (l'altezza utile sarà determinata dalla media fra la minima e la massima).

La cubatura minima dei detti locali abitabili non può essere inferiore ai ventisette metri cubi e la superficie aerodominante deve essere non inferiore ad  $1/8$  per il piano terreno e ad  $1/10$  per gli altri piani.

Quando il locale abbia una sola finestra, questa deve avere una superficie non inferiore ai metri quadrati uno e cinquanta.

Ciascun locale abitabile deve avere almeno una finestra aprente= si all'aria libera ed essere rifinito all'interno con intonaco civili.

L'altezza netta dei negozi, da pavimento a soffitto, non può essere inferiore a m. 3,50.

L'altezza dell'intradosso del solaio del primo piano nelle case di abitazione, non può essere inferiore a m.4; stabilita come quota 0,00 la quota di marciapiede.

#### ART.31 - SCANTINATI E SEMINTERRATI.

Gli scantinati ed i seminterrati dovranno essere di facile accesso, opportunamente difesi dall'umidità, ben arieggiati e dotati di pavimentazione.

#### ART.32 - AMBIENTI A LIVELLO DEL SUOLO.

Gli ambienti abitabili siti al piano terreno, dovranno essere sempre rialzati sul livello del suolo almeno di centimetri cinquanta.

Quando al disotto di detti ambienti non vi siano locali sotterranei o seminterrati, occorrerà che il pavimento sia appoggiato sopra un vespaio areato alto almeno cm.50.

Gli ambienti ad uso negozio possono essere ubicati a piano di marciapiede sopra cantinato o opportunamente isolati dal sottostante terreno mediante vespaio areato di altezza non inferiore a cm.40.

#### ART.33 - SOTTOTETTI.

Gli ambienti sottotetto abitabili, oltre all'obbligo di corrispondere alle norme dell'art.30, possono essere utilizzati limitatamente ad una persona per ambiente.


#### ART.34 - DISIMPEGNI - CORRIDOI E SIMILI.

I corridoi, disimpegni e simili, dovranno avere una altezza utile non inferiore a quella degli ambienti abitabili e saranno direttamente arieggiati e illuminati dall'esterno quando la loro cubatura sia superiore a quindici metri cubi.

#### ART.35 - CUCINE.

La superficie dei locali adibiti a cucina, deve essere di un massimo di mq.5 per i locali di cottura cibi (cucinini) e di un minimo di mq.9 per cucine propriamente dette; l'altezza sarà uguale a quella degli altri ambienti sul piano e la cubatura delle cucine sarà sempre non inferiore a metri cubi 24.

Dove sono previsti i servizi di cottura e pulitura le pareti dovranno essere rivestite con materiale impermeabile e facilmente lavabile, mentre il pavimento sarà costituito con materiale facilmente lavabile.



Nelle case di nuova costruzione, i seminteri devono essere adibiti ad abitazione diurne, come cucine, locali di servizio ecc. devono avere i seguenti requisiti:

- a) il pavimento provvisto di sottostante vespaio, alto cm.50 e di fognatura atta ad allontanare le acque freatiche del sottosuolo;
- b) i muri protetti da materiali adatti contro l'umidità;
- c) l'altezza media libera dei locali non minore di m. 2,80 di cui almeno m. 1,50 fuori terra;
- d) le finestre con apertura di superficie non minore ad un decimo dell'area del pavimento, con almeno m.0,20 di altezza (base) dal terreno circostante ed aprentesi all'aria aperta.

#### ART.36 - LATRINE E BAGNI.

Ogni fabbricato adibito ad uso di abitazione deve essere provvisto di sufficienti latrine e comunque non meno di una per alloggio.

I fabbricati di nuova costruzione che sorgono in località servita dal pubblico acquedotto devono essere dotati di almeno una latrina sistema "Water Closet" per ciascun alloggio.

Il locale adibito a latrina deve essere preceduto da un'antilatrina; deve avere almeno una finestra aprentesi all'aria libera preferibilmente esposta a tramontana.

Le pareti per un'altezza non inferiore a ml.1,50 dovranno essere rivestite in materiale impermeabile e facilmente lavabile.

Nello stesso locale adibito a latrina potranno essere sistemati i normali servizi igienici, quali bagni e simili.

Le latrine non potranno avere una superficie inferiore a mq.2 con il lato minore di almeno m.1,00 e dovranno ricevere direttamente dall'esterno luce ed aria mediante finestre la cui luce libera non dovrà essere inferiore a metri quadrati 0,50.

Le pareti che dividono le latrine dagli altri ambienti non devono avere spessore minore di m. 0,10. Le latrine ed i bagni devono avere altezza uguale a quella degli altri locali sul piano.

Nelle latrine ove l'acqua lurida e di rifiuto viene immessa nella fognatura per acque nere, seguendo le disposizioni impartite dall'Autorità comunale, i vasi delle latrine devono essere muniti di apparecchi a sciacquone capaci di cacciare non meno di otto litri per volta e gli orinatori devono essere dotati di sufficiente quantità di acqua.

Le latrine non potranno mai aprirsi direttamente nella cucina o nelle altre camere di abitazione.

Nei fabbricati di nuova costruzione deve essere prevista una latrina con antilatrina ogni tre aperture normali di negozio. I locali antilatrina di uso pubblico dovranno avere aerazione propria.

#### ART.37 - SCALE.

Le scale devono avere dimensioni sufficienti per i bisogni dell'abitazione ed in ogni caso di larghezza non minore di m. 0,80.

Esse devono essere ben areate ed illuminate con finestre aprentesi all'aria aperta.

ART.38 - TERRAZZE.

Le terrazze devono avere pendenza e bocchetti sufficienti per l'immediato scarico delle acque piovane.

I pavimenti delle terrazze non possono avere un livello superiore a quello dei locali che immettono sulle terrazze stesse.

Qualora sotto le terrazze vi siano ambienti abitabili deve interporrsi una camera d'aria alta almeno cm.30 o strato isotermico eseguito con materiali idonei in modo da ottenere un isolamento pari a quello sopra prescritto.

ART.39 - COPERTURA A TETTO - GRONDE.

Ogni edificio deve avere la gronda del tetto, sia verso la pubblica via come verso i cortili, munita di doccia in materiale impermeabile, in grado di ricevere e convogliare le acque pluviali ai tubi di sfogo.

La doccia deve essere continuamente mantenuta in perfetta efficienza in modo da impedire qualsiasi travaso di acqua sulla sottostante proprietà comunale, la riparazione dovrà essere eseguita a norma dell'articolo seguente.

ART.40 - SMALTIMENTO DELLE ACQUE PLUVIALI.

Le acque pluviali-verso le vie, piazze ed altri luoghi di uso pubblico - devono essere condotte fino al suolo per mezzo di tubi in materiale impermeabile e durevole, con sfogo nella fognatura stradale; in appositi cunicoli, in modo da evitare lo spandimento dell'acqua sul suolo pubblico.

Nelle doccie e nei tubi pluviali è vietato di immettere acque lorde di lavatura domestica provenienti da cessi acquai, bagni, ecc.

Accadendo rottura verso strada di un tubo che raccoglie le acque pluviali, per cui ne derivi un ingombro o grave incomodo ai passanti, il proprietario dovrà, entro ventiquattro ore, apporvi un provvisorio riparo.

La stabile riparazione sarà poi da eseguirsi con la maggiore possibile sollecitudine.

ART.41 - SCOLO DELLE ACQUE DEI GIARDINI, ORTI E PRATI.

I giardini, gli orti, i prati annessi agli edifici e le aree fabbricabili, devono essere provveduti di canali per lo smaltimento delle acque, disposti in modo che queste non siano dirette contro i muri.

ART.42 - FOGNOLI E POZZI NERI.

In sede di esecuzione di progetto deve essere domandata autorizzazione all'allacciamento con la fognatura comunale (se esiste in luogo) con l'impegno di accettazione delle prescrizioni imposte dall'Amministrazione Comunale.

In mancanza della fognatura pubblica stradale, le acque nere e le acque luride provenienti dall'edificio, dovranno essere convogliate in pozzi neri impermeabili oppure smaltite con un sistema che dovrà prima essere approvato dall'Ufficiale Sanitario.

L'interno del pozzo nero deve avere gli angoli arrotondati ed il fondo a sezione curvilinea ed essere intonacato con uno strato di cemento di almeno un centimetro di spessore.

I muri del pozzo nero devono essere distanti almeno metri 2,00 - (due) da quelli dell'edificio ed almeno dieci metri in sottofalda da pozzi di acqua chiara.

I pozzi neri devono essere provveduti di condotto diretto di areazione, costituito da materiale non facilmente deteriorabile di diametro non minore di cm.10 da prolungarsi sino al disopra del tetto, provveduto di reticella di ottone o di altro materiale non ossidabile, idonea ad impedire l'uscita degli insetti.

Gli impianti igienici di uso pubblico, oltre che rispondere ai prescritti requisiti igienici, devono armonizzarsi ed intonarsi all'estetica ed al decoro cittadino; comunque sul progetto della fognatura e del suo smaltimento si dovrà sentire l'Ufficiale Sanitario che si pronuncerà anche in rapporto a mezzi diversi da quelli previsti.

Tutti gli scarichi di acque bianche, anche meteoriche e luride, dovranno essere convogliati nelle fognature.

I condotti degli scarichi, devono avere un diametro adeguato ed essere costruiti a regola d'arte con materiale idoneo.

I condotti di scarico devono essere muniti di sifone ispezionabile prima di raccordarsi alla fognatura comunale, o comunque ai collettori principali.

Non è ammesso l'uso di fosse di chiarificazione e depurazione lungo la rete di fognatura. E' in ogni caso vietata l'immissione di acque nere ed usate, in reti di tombinatura.

#### ART.43 - IGIENE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO.

Non è permesso di scavare fondazioni di un nuovo edificio su terreno già adibito come deposito di immondizie, di letame, di residui putrescibili o di altre materie insalubri che abbiano potuto inquinare il suolo, se non quando siffatte materie nocive siano state rimosse, e risultati, per accertamenti eseguiti dall'Ufficiale Sanitario del Comune, che il corrispondente sottosuolo è stato ridotto in condizioni salubri.

E' pure vietato costruire su terreni umidi o soggetti a infiltrazioni di acque o non adatti al facile deflusso delle acque piovane o di rifiuto.

In ogni caso si dovrà avere cura di evitare infiltrazioni di umidità con opportuni sbancamenti verso i terrazzi, con drenaggi e mediante la separazione delle fondazioni dalle sovrastanti strutture con adatti materiali impermeabili.

Per le costruzioni saranno inoltre osservate le particolari norme contenute nel vigente regolamento comunale di igiene.

#### ART.44 - CAMERE D'ARIA - INTERCAPEDINI E VESPAI.

I vespai, le intercapedini e gli altri spazi formanti camere d'aria, dovranno essere opportunamente costruiti, protetti dall'umidità e tali che vi sia assicurata una sufficiente ventilazione.

ART.45 - C A M I N I.

E' vietato far esalare il fumo inferiormente al tetto e stabilire condotti di fumo con tubi esterni ai muri prospettanti sul pubblico suolo.

ART.46 - FORNI.

I forni per la panificazione devono essere costruiti in modo da non recare molestia alle abitazioni prossime e forniti dei requisiti prescritti dalle vigenti leggi, sia per la parte igienica, come per l'attrezzatura.

ART.47 - SCARICHI DI VAPORE E GAS.

Il vapore proveniente dai motori e dagli altri apparecchi a vapore ed i gas provenienti dalle motrici a gas, devono scaricarsi a mezzo del camino del fumo, o altrimenti a mezzo di appositi tubi che s'innalzano verticalmente oltre il culmine dei tetti circostanti.

ART.48 - FABBRICATI AD USO INDUSTRIALE.

Per i fabbricati adibiti in tutto od in parte ad uso industriale, si richiamano le prescrizioni stabilite dalle Leggi vigenti ed in particolare dalle norme generali per l'igiene del lavoro di cui al D.P.R. 19.3.1956 n° 303.

ART.49 - FABBRICATI AD USO AGRICOLO.

Chiunque intenda costruire una casa rurale o ricostruire o modificare una casa rurale già esistente, deve chiedere la prescritta autorizzazione al Sindaco, presentando con l'istanza, nei modi fissati all'art.3, i disegni in doppia copia in bollo legale, dei lavori da compiere, dai quali si rilevi altresì il sistema di provvista dell'acqua potabile e quello di eliminazione dei rifiuti domestici e stallini.

Ogni nuova abitazione rurale deve essere, preferibilmente costruita sopra terreno bene asciutto e con falda acquea profonda.

Ove non sia possibile tale condizione, il sottoscuolo della casa deve essere munito di mezzi idonei ad allontanare l'umidità.

Nelle nuove abitazioni rurali, il pavimento dei locali adibiti ad abitazione deve essere elevato almeno m. 0,50 sul piano di campagna e poggiato su un vespaio aerato alto almeno cm.50 ed inoltre il pavimento deve essere almeno m.1,00 sopra al livello massimo della falda freatica. I locali adibiti a ricovero bestiame dovranno essere sopra elevati di almeno cm.20 sul piano campagna, muniti di apposito vespaio formato con ciottoli di cava.

Gli ambienti devono essere intonacati internamente ed esternamente e, quando sono adibiti ad abitazione immediatamente sotto il tetto, devono avere un controsoffitto.

Tutti gli ambienti adibiti ad abitazione devono avere finestre munite di serramenti a vetri che si aprono direttamente all'aria libera, e i vani di tali finestre, misurati entro l'effettiva apertura devono avere una superficie per ciascun ambiente di abitazione non minore di 1/10 della superficie del pavimento e non mai minore di mq. 1,50 per ciascuna stanza.





Ogni abitazione per famiglia deve essere provveduta di un latrino, il quale è di latrina. La latrina deve avere una finestra che si apra all'aria libera e di superficie non inferiore a mq. 0,50, non deve avere diretta comunicazione nè con le camere da letto, nè con la cucina, e non deve essere posta in vista da strada o spazi pubblici.

Le latrine devono immettere in apposito pozzo nero a tenuta, costruito a regola d'arte e munito di tubo di sfiato che si elevi al di sopra del tetto e che sia munito di reticella in materiale non ossidabile.

Se il pozzo nero è distante dalla casa, non è obbligatorio il tubo di sfiato.

Se non esiste la fognatura, le acque domestiche di rifiuto devono, mediante tubi impermeabili e ben connessi, essere condotte alla concimatura, o smaltite a debita distanza dall'abitato, secondo sistemi da approvarsi dall'Ufficiale Sanitario.

Qualsiasi casa rurale deve essere provvista di acqua potabile, la quale deve essere di buona qualità ed in quantità sufficiente. Qualora non sia possibile approvvigionare la casa idricamente con acqua di sorgente, o quando questa non possa utilizzarsi, potranno essere scavati pozzi; in ogni caso l'acqua dei pozzi dovrà essere dichiarata potabile dall'Ufficiale Sanitario.

Le concimature delle case coloniche devono rispondere alle norme stabilite dal testo unico delle leggi sanitarie 27 Luglio 1934 n° 1263, ed alle disposizioni impartite dal Prefetto della Provincia.

Esse dovranno essere possibilmente costruite a valle dei pozzi, degli acquedotti e dei serbatoi dell'acqua potabile e devono essere tenute lontano almeno 15,00 metri dai suddetti pozzi, serbatoi, acquedotti, dalle case coloniche, da qualsiasi altra abitazione e dalla strada pubblica.

#### ART. 50 - IMPIANTI IGIENICI DI USO PUBBLICO.

Gli impianti igienici di uso pubblico debbono essere costruiti osservando tutte le norme d'igiene prescritte ed in modo da uniformarsi al decoro cittadino.

Devono, inoltre, essere perfettamente intonati all'estetica dell'edilizia urbana.

### TITOLO V° - STABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI.

#### ART. 51 - NORME DI BUONA COSTRUZIONE.

Nella progettazione e nella esecuzione dei lavori delle costruzioni dovranno osservarsi le buone regole dell'arte e tutte le particolari prescrizioni perchè le opere siano organicamente compiute, riescano solide, rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte da leggi e regolamenti in vigore e siano atte alla loro rispettiva destinazione.

In special modo debbono rispettarsi le norme contenute negli articoli 2 - 3 - 4 della Legge 25.11.1962 n° 1684 e le vigenti disposizioni per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione

delle opere di conglomerato cementizio, mentre per gli altri materiali varranno le norme relative fissate dal Ministero dei Lavori Pubblici.

ART. 52 - TIPO DELLE STRUTTURE DA ADATTARE NEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI - FONDAZIONI - MURATURE.

Gli edifici pubblici o privati con sette o più piani entro e fuori terra, debbono essere costruiti con ossatura portante in cemento armato o metallico.

In qualsiasi opera edilizia debbono essere osservate le buone regole dell'arte del costruire. In particolare:

- a) è vietato costruire edifici su terreni sedi di frane in atto o potenziali o sul confine fra terreni di differente caratteristiche meccaniche. Nei suoli in pendio è consentita la sistemazione a ripiani, i quali debbono avere la larghezza adeguata al loro dislivello ed alla particolare consistenza dei terreni;
- b) le fondazioni, ove possibile, devono posare su roccia lapidea opportunamente sistemata in piani orizzontali e denudata dal cappello liscio ovvero incassate in roccia sciolte coerenti, purchè di buona consistenza ed opportunamente protette dall'azione delle acque. Quando non sia possibile raggiungere i terreni di cui sopra e si debba fondare su terreni di ripporto o, comunque, su terreni sciolti incoerenti, si debbono adottare i mezzi più appropriati suggeriti dalla tecnica e dall'arte del costruire per ottenere una sufficiente fondazione, tenendo opportuno conto dell'escursione della falda freatica sotterranea.

Il piano di appoggio delle fondazioni dovrà assicurare in ogni caso una reazione alle sollecitazioni trasmesse dall'opera, compatibile con le strutture.

Per le opere indicate nel terzo comma dell'art. 1 della Legge 11.1962 n° 1684 e per edifici di particolare importanza soggetti, in base alle Leggi vigenti, al preliminarare parere degli organi di consulenza tecnica dello Stato, i progetti dovranno essere accompagnati da una relazione geologica, redatta da persona di riconosciuta competenza in materia, sulle caratteristiche del suolo e sul suo prevedibile comportamento nei riguardi delle azioni sismiche, anche se l'area su cui sono progettati gli edifici suddetti, non ricada nel perimetro delle località dichiarate sismiche agli effetti della sopracitata legge;

- c) i muri di fondazione dovranno essere costruiti o con calcestruzzi idraulici o cementizi o con murature di pietrame o mattoni e malte idrauliche. Sono ammesse murature di pietrame a sacco solo se confezionate con malte di calce e pozzolana;

- d) le murature in elevazione devono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali ed accurati magisteri. Nelle murature di pietrame è vietato l'uso di ciottolame se non convenientemente spaccato e lavato.

Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari, la muratura deve essere interrotta da ricorsi orizzontali di mattoni pieni a due filari o da fasce continue di conglomerato cementizio dello spessore non inferiore a centimetri 12 estesi nell'uno o nell'altro caso, a tutta la larghezza del muro. La distanza reciproca di tali ricorsi o fasce non deve superare metri 1,60 da asse ad

asse. I progetti devono essere corredati dai calcoli di stabilità delle principali strutture portanti. I solai dei piani di abitazione devono essere calcolati per un sovraccarico accidentale di almeno 200 chilogrammi a metro quadrato.

#### ART.53 - STRUTTURE DEI PIANI SUPERIORI.

Le strutture dei piani fuori terra ed in particolare le ossature delle coperture non devono, in alcun caso, dare luogo a spinte. Le murature portanti devono essere rese solidali tra loro mediante opportune armature agli innesti ed agli incroci, evitando in modo assoluto di ubicare ivi canne fumarie e vuoti di qualsiasi genere.

#### ART.54 - TRAVI DI FERRO.

Le travi in ferro dei solai a voltino o tavelloni devono appoggiare sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi e le loro testate debbono essere annegate ed ancorate nei telai di cui al seguente comma. Nei casi in cui le murature portanti abbiano spessore di 40 oppure di 30 cm. gli appoggi non possono essere inferiori a cm. 30 o cm. 25 rispettivamente. Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni m. 2,50, rese solidali tra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio.

#### ART.55 - TELAI IN CEMENTO ARMATO - SOLAI IN CEMENTO ARMATO.

In tutti i fabbricati in muratura si deve eseguire in corrispondenza dei solai di ogni piano e del piano di gronda, corree in cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri interni portanti. Tali corree debbono essere estese a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano ed avere una altezza minima di cm. 20 (legge 1845 art.3 - 4 Norme lavori costruz.). La loro armatura longitudinale deve essere costituita da almeno quattro barre di acciaio in tondo liscio o nervato, una in corrispondenza di ciascun angolo e le legature trasversali devono essere poste alla distanza di 25 - 30 cm.

Il peso complessivo dell'armatura non deve risultare in nessun caso, inferiore a 50 Kg. per metro cubo di conglomerato.

I solai in cemento armato, normale o precompresso e quelli di tipo misto, anche quando prefabbricati, devono essere incastrati nelle corree come sopra detto.

Questi non devono avere altezza minore di quella complessiva del solaio contiguo o della maggiore dei solai contigui. I solai di tipo misto devono essere eseguite tenendo presente le norme vigenti all'atto dell'inizio dei lavori per la esecuzione e la accettazione di solai in conglomerato cementizio con laterizi e con armatura metallica.

Per tutte le strutture in cemento armato, normale o precompresso, debbono essere osservate le prescrizioni per l'accettazione dei leganti idraulici e, per la loro esecuzione le norme relative alle opere in conglomerato cementizio semplice od armato od in precompresso vigenti al momento dell'inizio dei lavori. Per tutti gli altri materiali da costruzione debbono essere osservate le norme vigenti per la loro accettazione.

E' vietato di eseguire modifiche e lavori di grande riparazione ad edifici non rispondenti ai regolamenti edilizi vigenti per strut

ture e per altezze in rapporto alle larghezze stradali a meno che non si tratti di fabbricati di eccezionale importanza storica, artistica ed archeologica.

ART.56 - DIVIETO DI USARE MATERIALE VECCHIO.

Nelle opere di nuova costruzione, come in quelle di riattamento, non si può adoperare materiale vecchio, salnittrato o inquinato, nonchè terra proveniente da luoghi malsani.

ART.57 - RESTAURI ED OPERE DI MIGLIORIA.

E' vietato eseguire miglioramenti, lavori di ricostruzione e di grande manutenzione ad edifici che non rispondono, sia per la struttura che per la loro altezza o per la larghezza delle vie su cui si prospettano, alle prescrizioni del presente regolamento, a meno che non trattasi di fabbricati di eccezionale importanza artistica o storica o archeologica.

Allorquando si dovrà rimediare ai guasti del tempo, è fatto obbligo ai proprietari di ridurre o ricostruire gli edifici secondo le norme contenute nel presente regolamento.

ART.58 - PROVVEDIMENTI PER FABBRICATI PERICOLANTI.

I proprietari, a seguito di ingiunzione del Sindaco, sono tenuti alla pronta riparazione o demolizione di quelle parti delle loro proprietà stabili che minacciassero rovina, sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio ed a loro carico, oltre le penalità relative, in caso di frapporto ritardo, osservando il procedimento di cui all'art. 76 della legge sui lavori pubblici, e salva la applicazione delle norme vigenti della legge comunale e provinciale sulle contravvenzioni.

ART.59 - PREVENZIONE DEI PERICOLI D'INCENDIO.

Nell'uso di materiali e strutture soggette a distruzione per incendio debbono osservarsi tutte quelle cautele atte a prevenire ogni possibile inconveniente al riguardo.

In particolare è fatto divieto:

- di adottare scale di legno quando servono a più di un appartamento;
- di costruire focolari, camini e condotti di gas a vapori con materiali non resistenti alle temperature cui potranno essere assoggettati;
- di far correre i condotti da fumo, gas e simili nell'interno degli ambienti o in prossimità di materiali facilmente combustibili;
- di far esalare il fumo al disotto della linea di gronda del tetto.

E' inoltre prescritto:

- di isolare i locali destinati ad usi nei quali possono facilmente manifestarsi incendi (come autorimesse, officine ecc.) mediante pareti e soffitti resistenti alle alte temperature (muri tagliafuoco) quando siano adiacenti ad altri ambienti;
- di impiegare nella costruzione di detti locali solo materiali incombustibili e di dotarli di sufficienti impianti antincendi.

TITOLO VI° - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 60 - FORMAZIONE DEI CANTIERI.

Quando debba procedersi alla riparazione od alla costruzione di un fabbricato prospiciente una via od altro spazio pubblico, occorre recingere la zona dove dovrà svolgersi il lavoro, mediante assito tenuto da palizzate di sufficiente robustezza, delle dimensioni che saranno di volta in volta stabilite dall'Autorità Comunale all'atto del rilascio dell'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, da richiedersi a mente del successivo art. 69.

Sarà consentito di derogare da tale norma solo quando trattasi di lavoro di brevissima durata o di piccola entità per i quali sia data all'Autorità Comunale sufficienti garanzie o che venga arreca to il minime disturbo.

All'ingresso dei cantieri dovrà apporsi una tabella recante l'oggetto dei lavori, l'intestazione della Ditta esecutrice titolare della licenza, nonché le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente ai lavori.

Sul luogo dei lavori dovrà tenersi a disposizione dell'Autorità Comunale per le visite prescritte e per la vigilanza da essa esercitata, una copia dei progetti per i quali è stata rilasciata la licenza di costruzione.

ART. 61 - MISURE DI SICUREZZA PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI.

Il costruttore è responsabile, oltre che della buona esecuzione delle opere, anche della condotta del cantiere ai fini della pubblica incolumità e di quella degli addetti alla costruzione.

Il Sindaco potrà ordinare tutte le maggiori precauzioni che si rendessero necessarie per assicurare l'incolumità e diminuire il disagio del pubblico nella esecuzione di opere che si svolgono in prossimità di vie e di altri spazi di uso collettivo.

Le prescrizioni del Sindaco e la sorveglianza da esso esercitata, non attenuano peraltro in modo alcuno la responsabilità degli esecutori delle opere.

In particolare, per i cantieri che si aprono lungo le vie o piazze, è fatto obbligo di apporre, durante le ore di illuminazione stradale, appositi segnali luminosi ed opportuni stabili ripari, per avvertire i passanti degli eventuali ingombri dello spazio pubblico.

È vietato, inoltre, di gettare dall'alto materiali di demolizione ancorchè minuti, i quali debbono invece essere raccolti e calati, con le debite precauzioni, in secchie o mediante canali ovvero legati con corde.

Lungo gli spazi pubblici o gravati di pubblica servitù, i ponti e le impalcature da impiantarsi per fabbrica od altro, devono essere costruiti in modo da escludere la caduta di qualsiasi materiale ed avere i fianchi muniti di stuoie, arelle ed assiti, soddisfacente ad ogni esigenza di solidità e sicurezza.

ART. 62 - IMPIANTI DI CANTIERE.

Nell'installazione e nell'uso degli impianti di cantiere, dovranno adottarsi tutte quelle misure atte ad evitare disturbi alle persone ed alle cose, quali vibrazioni, scosse, forti rumori, esalazioni fastidiose o nocive ecc.

L'alimentazione degli impianti dovrà poi essere fatta in modo au

tonomo e cioè valendosi dei servizi apposti, essendo di regola vietato di attingere acqua dalle fontane o dai canali pubblici, di mettere i rifiuti liquidi e solidi in fosse o fosse senza autorizzazione comunale, di prelevare energia da condotte di distribuzione per uso non consentito e senza la relativa autorizzazione.

ART.63 - SGOMBRO E TRASPORTO DEI MATERIALI - SCARICHI AUTORIZZATI.

Le vie o gli spazi pubblici adiacenti alle fabbriche saranno tenuti sollecitamente sgombri dai materiali di approvvigionamento, macerie od altro.

Solo in caso di assoluta necessità, l'Autorità Comunale potrà permettere il deposito temporaneo con le norme e cautele da stabilirsi in ogni singolo caso.

I carri od altri mezzi impiegati nel trasporto del materiale dovranno essere costruiti, caricati e condotti in modo che nessuna quantità del materiale stesso venga sparsa durante il tragitto.

Le materie provenienti da scavi, demolizioni ecc. destinate a rifiuto, dovranno essere depositate solo nei luoghi all'uopo designati dall'Autorità Comunale.

ART.64 - SOSPENSIONE DEI LAVORI DURANTE IL GELO.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi durante i periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè, al distacco del lavoro, vengano adottati efficaci provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

ART.65 - RINVENIMENTI E SCOPERTE.

Ferme restando le prescrizioni degli articoli 43 e seguenti della Legge 1 Giugno 1939 n° 1089, circa l'obbligo di denuncia alla competente Autorità da parte di chiunque compia scoperte di presunto interesse paleontologico, archeologico o storico artistico, il direttore dei lavori, l'assuntore delle opere ed il titolare della licenza sono tenuti a fare immediata segnalazione al Sindaco dei ritrovamenti di tale interesse che dovessero verificarsi nel corso dei lavori.

Analoghi segnalazione dovrà farsi nel caso di reperimento di ossa umane.

Il Sindaco potrà disporre tutti i provvedimenti che ritenesse di adottare in dipendenza di tali scoperte.

ART.66 - COSTRUZIONI SU ZONE VINCOLATE.

I progetti per costruzioni previste in zone vincolate ai sensi della Legge 29 Giugno 1939, n° 1497 o che a giudizio della Commissione edilizia siano previste in posizioni tali da pregiudicare l'integrità di dette zone, oppure in località di particolare interesse monumentale, paesistico o turistico, dovranno ottenere - prima dell'approvazione comunale - l'approvazione della Soprintendenza ai Monumenti.

ART.67 - CARATTERISTICHE ESTETICHE DEGLI EDIFICI.

Gli edifici dovranno armonizzare il loro aspetto per quanto riguarda i materiali di rivestimento, le tinteggiature e le coperture, all'ambiente in cui sono previsti, con particolare riguardo alle caratteristiche dell'abitato e della località.

ART.68 - IMMOBILI SOTTOPOSTI ALLA TUTELA DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1939 n.1089.

Per i lavori di qualsiasi natura, previsti per gli immobili sottoposti alla tutela della legge 1 Giugno 1939, n° 1089 è necessario il preventivo esame e parere della Soprintendenza ai Monumenti.

TITOLO VII° - DISPOSIZIONI RELATIVE AL SUOLO ED ALLO SPAZIO PUBBLICO.ART.69 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO.

Quando in caso di nuova fabbrica o di ricostruzione o restauro delle case ed edifici in genere, o per altri giustificati motivi, occorresse la temporanea occupazione di una parte di strada, piazza od altro spazio pubblico, l'Autorità Comunale potrà concederla in base alla domanda dell'interessato, sotto l'osservanza delle norme e prescrizioni che, sentita la Commissione edilizia, verranno a seconda dei casi, precisate e dietro pagamento della corrispondente tassa.

ART.70 - LAVORI NEL PUBBLICO SOTTOSUOLO.

Anche per eseguire lavori nel sottosuolo pubblico occorre ottenere la preventiva autorizzazione del Sindaco.

—Chi intraprende tali lavori deve provvedere alla costruzione all'esterno di opportuni ripari, con assiti od altri materiali idonei, per impedire ogni danno alle persone od alle cose.

—Tali ripari devono essere muniti di apposito segnale, ben visibile di giorno e di notte.

ART.71 - RIBALTE.

Le ribalte che si aprono nei luoghi di pubblico passaggio debbono essere munite di apposito steccato e di segnalazioni adatte, a salvaguardia dell'incolumità delle persone.

ART.72 - RIMOZIONE DI OPERE CHE OCCUPANO SPAZIO PUBBLICO.

Il Comune potrà prescrivere la demolizione o rimozione di opere costruite su suolo pubblico o sporgenti nello spazio sovrastante, quali gradini, scale e sedili esterni, paracarri, latrine, grondaie eccessive, tettoie, sovrappassaggi, imposte di porte o di finestre a piano terreno che si aprano all'esterno.

Quando tali opere siano state eseguite per concessione a termine delle leggi e dei regolamenti vigenti all'epoca della loro esecuzione, l'Autorità Comunale potrà ordinarne la demolizione o rimozione solo per ragioni di interesse pubblico, salvo il diritto ad

eventuali indennità dovute ai proprietari.

La demolizione o rimozione, quando non sussistano ragioni di pubblico interesse, verrà eseguita in occasione di opere di grande manutenzione dell'edificio o delle parti in questione.

#### TITOLO VIII° - DISPOSIZIONI PENALI - TRANSITORIE E FINALI

##### ART. 73 - SANZIONI E CONTRAVVENZIONI.

Per le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento, in ordine agli articoli 32 e 41 Legge Urbanistica si applica l'ammenda fino a L. 400'000.= (quattrecentomila) con l'osservanza delle norme stabilite dagli articoli 106 e segg. del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3.3.1934 n° 383. ed art.3 della Legge 12.7.1961 n.603.

Qualora sia constatata inosservanza alle norme del presente Regolamento ed alle modalità esecutive fissate nella licenza edilizia, il Sindaco, indipendentemente dall'applicazione dell'ammenda di cui al primo comma del presente articolo, ordina l'immediata sospensione dei lavori, con riserva di adottare - entro trenta giorni dalla data di notifica dell'ordine di sospensione - i provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni o la rimessa in pristino.

L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla sua notificazione, il Sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.

Colui che dà inizio ai lavori senza licenza o li prosegue dopo la notifica dell'ordinanza di sospensione, è punito con l'arresto fino ad un mese e l'ammenda fino a L. 400'000.= (quattrecentomila) in relazione agli articoli 32 e 41 della Legge 17.8.1942 n.1150.

In ogni caso il Sindaco può disporre la sospensione dei servizi di acqua, luce e gas prestati dal Comune al contravventore e definire i tecnici responsabili; ai rispettivi consigli dell'ordine professionale per i provvedimenti del caso.

Sono pure fatte salve, in ogni caso, le facoltà concesse al Sindaco ~~dell'~~art.55 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 Marzo 1934 n° 383.

##### ART. 74 - NORME TRANSITORIE.

Il Sindaco, può, per motivi di interesse pubblico, prescrivere la rimozione delle strutture occupanti o restringenti il suolo pubblico e concesse a termini delle leggi e dei regolamenti vigenti all'epoca della costruzione, salva l'indennità che potesse spettare ai proprietari.

La rimozione di tali strutture esistenti e sporgenti sul suolo pubblico, quali gradini, sedili, paracarri, latrine, grondaie, tettoie, sovrappassaggi, imposte di porte e finestre al piano terreno aprentesi all'esterno ecc. deve essere prescritta in occasione di notevoli restauri degli edifici o delle parti in questione.

Entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento le porte delle macellerie dovranno essere sostituite con cancelli di ferro e le case confinanti con le pubbliche vie, che ne siano sprovviste, dovranno provvedere alla posa dei canali di gronda e



dei tubi di scarico delle acque pluviali.

Quando a causa di rettifiche di allineamenti, imposte dal Comune, in caso di ricostruzione o notevoli trasformazioni di edifici od anche perchè parte di edificio viene esposta alla pubblica vista e ne derivi deturpamento dell'ambiente urbano, sarà facoltà del Comune di imporre al proprietario dell'edificio di sistemare le facciate esposte alla pubblica vista secondo progetto da approvarsi dalla Commissione edilizia.

Il Comune potrà fissare i termini di inizio o di ultimazione dei lavori; qualora il proprietario non addivenisse alla esecuzione dell'opera il Comune provvederà a norma di Legge.

Qualora il Sindaco volesse dotare strade nuove o esistenti, di marciapiedi, il proprietario del fondo prospiciente è obbligato al pagamento di un contributo per metà della spesa fino a ml. 4.00 di larghezza del marciapiEDE.

ART.75 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.

Il presente Regolamento, entro un mese dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici, sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi e diventerà esecutivo ed obbligatorio allo scadere del quindicesimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Da tale data resta abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente Regolamento o con questo incompatibile, che fosse prescritta da altri regolamenti comunali.

ART.76 - ALLEGATI DEL REGOLAMENTO.

Allegati al presente regolamento e costituenti parte integrante e sostanziale dello stesso, sono i seguenti elaborati:

- 1) planimetria del territorio comunale (piano di azzonamento)
- 2) tabella dei tipi edilizi -
- 3) relazione tecnica illustrativa -

IL PRESENTE REGOLAMENTO EDILIZIO VENNE ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 24 FEBBRAIO 1964 n.2 -

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO NEL GIORNO DI DOMENICA - 1 MARZO 1964 - SENZA OPPOSIZIONI O RECLAMI.

APPROVATO DALLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA NELLA SEDUTA DEL 3.6.1964 col n° 1003 Div.IV -


APPROVATO CON DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA SANITA', N.106 Div.23bis in data 26.2.1965.

PUBBLICATO DAL 1 AL 15 MAGGIO 1965 ED ENTRATO IN VIGORE DAL 16 MAGGIO 1965.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR. RUGGIERI OTTORINO



IL SINDACO  
AVV. ANGELO PEREGO



T A B E L L A   D E I   T I P I   E D I L I Z I

1. ZONA INTENSIVA - Edificabilità massima mc/ha 50.000 rapp.cop. max 6/10 - altezza minima mt.7,50 - altezza massima mt.18 - N° piani 5 - Destinazione: Edifici residenziali, negozi, studi, banche, autorimesse pubbliche e private, alberghi e pensioni - E' altresì ammesso previo parere favorevole della Commissione edilizia: Locali di divertimento, campi di ricreazione - Norme speciali: Allineamento delle costruzioni di volta in volta fissato dalla Amministrazione Comunale. Sono ammessi cortili chiusi.
2. ZONA SEMINTENSIVA - Edificabilità massima mc/ha 40.000 rapp. cop. max 5/10 - altezza minima mt.7,50 - altezza massima mt.15 - N° piani 4 - Destinazione: Edifici residenziali, negozi, studi, banche, autorimesse pubbliche e private, alberghi e pensioni - E' altresì ammesso previo parere favorevole della Commissione edilizia: Locali di divertimento, campi di ricreazione, artigianato non molesto - Norme speciali: Non sono ammessi i cortili chiusi - Distacco minimo da asse strada mt.7, da ciglio strada mt.3, dai confini mt.3.
3. ZONA ESTENSIVA - Edificabilità massima mc/ha 35.000 rapp. cop. max 4/10 - altezza minima mt.4,50 - altezza massima mt.11 - N° piani 3 - Destinazione: Edifici residenziali, negozi, studi, banche, autorimesse pubbliche e private, alberghi e pensioni: inoltre locali di divertimento, campi di ricreazione artigianato e piccole industrie purchè non molesti - E' altresì ammesso previo parere favorevole della Commissione edilizia: Edifici rurali, attrezzature rurali - Norme speciali: Fra costruzioni civili e costruzioni rurali minimo distacco ml. 20 - Non sono ammessi i cortili chiusi - Distacco minimo da asse strada mt.7 da ciglio strada mt.3, dai confini mt.4.
4. ZONA SEMIESTENSIVA - Edificabilità massima mc/ha 25.000 rapp. cop. max 3/10 - altezza minima mt.4,50 - altezza massima mt.11 N° piani 3 - Destinazione: Edifici residenziali con caratteristiche di villa o villino, autorimesse private, campi da gioco. Distacco minimo da asse strada mt.10, da ciglio strada mt.4, dai confini mt.5.
5. ZONA INDUSTRIALE ATTUALE - Edificabilità massima mc/ha 60.000 rapp. cop. max 7/10 - altezza minima mt.3,50 - altezza massima mt.18 - Destinazione: Piccola e media industria, Magazzini e depositi commerciali - E' altresì ammesso previo parere favorevole della Commissione edilizia: Residenza della direzione, Residenza dei custodi - Norme speciali: il 10% dell'area a disposizione deve destinarsi a verde alberato localizzato verso le zone residenziali limitrofe e le strade - Ammessi i cortili chiusi - Distacco minimo da asse strada mt.8, da ciglio strada mt.4, dai confini mt.4.
6. ZONA INDUSTRIALE FUTURA - Edificabilità massima mc/ha 60.000 rapp. cop. max 7/10 - altezza minima mt.3,50 - altezza massima mt.18 - Destinazione: Piccola e media industria, Magazzini e depositi commerciali limitatamente ad ampliamenti di industrie esistenti - E' altresì ammesso previo parere favorevole della

Commissione edilizia: Residenza della direzione, Residenza dei custodi - Norme speciali: il 10% dell'area a disposizione deve destinarsi a verde alberato localizzato verso le zone residenziali limitrofe e le strade. Ammessi i cortili chiusi. Distacco minimo da asse strada mt.10, da ciglio strada mt.6, dai confini mt.4.

7. ZONA VERDE PRIVATO - Edificabilità massima mc/ha 6.000 rapp. cop. max 2/10 - altezza minima mt.4,50 - altezza massima mt.11  
Nº piani 3 - Destinazione: Edifici residenziali che non deturpino l'ambiente circostante che non comportino l'abbattimento del verde di alto fusto. Distacco minimo da asse strada mt.10 da ciglio strada mt.6, dai confini mt.5.
8. ZONA VERDE PUBBLICO - Destinazione: Campi da gioco per bambini, chioschi per bibite, tettoie per moto e simili.
9. ZONA A CARATTERE SPECIALE - Destinazione: Piazzale sosta macchine, chioschi fiori cimitero, Impianti pubblici e sportivi, scuole, asili, chiese.
10. ZONA RISPETTO CIMITERIALE - Vedi regolamento di Polizia mortuaria art.67 del P.P.M. 21.12.1942 n.1880 e D.L. 983 del 17.10.1957.
11. ZONA SPORTIVA - Destinazione: Costruzioni ed attrezzature per attività sportive pubbliche.
12. ZONA RURALE - Edificabilità massima mc/ha 6.000 rapp. cop. max 2/10 - altezza minima mt.4,50 - altezza massima mt.11 - Nº piani 3 - Destinazione: costruzioni rurali, Attrezzature rurali - E' altresì ammesso previo parere favorevole della Commissione edilizia: Laboratori artigiani con abitazione - Ville e Villini - Norme speciali: Tutti i servizi di fognatura, acqua potabile e luce a carico del proprietario. Distacco minimo fra costruzioni civili e rurali ml.20 - Distacco minimo da asse strada da mt.10, da ciglio strada mt.6, dai confini mt.4.
13. ZONA OSPEDALIERA - Edificabilità massima mc/ha 10.000 rapp.cop. max 4/10 - altezza minima mt.4,50 - altezza massima mt.11 - Nº piani 3 - Destinazione: Costruzioni ed attrezzature al servizio della attività ospedaliera. Distacco minimo da asse strada mt.8, da ciglio strada mt.3, dai confini mt.4.
14. ZONA "NON AEDIFICANDI" per strade, piazze e rettifiche allineamenti - Nessuna costruzione è permessa.

I N D I C E   G E N E R A L E

TITOLO I° - NORME GENERALI - COMMISSIONE EDILIZIA

- ART. 1 - Decoro, Solidità, Igiene delle costruzioni.
- " 2 - Sorveglianza delle costruzioni.
- " 3 - Domanda per costruire - Licenze.
- " 4 - Inizio, esecuzione, ultimazione dei lavori.
- " 5 - Permesso di abitabilità.
- " 6 - Presentazione dei progetti.
- " 7 - Responsabilità del titolare della licenza, del Direttore e dell'assuntore dei lavori.
- " 8 - Commissione Edilizia Comunale.
- " 9 - Attribuzioni della Commissione Edilizia Comunale.
- " 10 - Riunioni della Commissione Edilizia Comunale.

TITOLO II° - CARATTERISTICHE EDILIZIE DEGLI EDIFICI

- ART. 11 - Programma di fabbricazione, Azzonamento, Lottizzazione di aree.
- " 12 - Tipi edilizi e densità di fabbricazione.
- " 13 - Altezza dei fabbricati.
- " 14 - Norme per la misura delle altezze dei fabbricati.
- " 15 - Altezza dei fabbricati in angolo di strada.
- " 16 - Distacchi fra i fabbricati.
- " 17 - Cortili e spazi interni.

TITOLO III° - ASPETTO ESTERIORE DEI FABBRICATI

- ART. 18 - Aspetto generale dei fabbricati.
- " 19 - Intonacatura e coloritura dei fabbricati.
- " 20 - Rinnovamento delle coloriture degli edifici.
- " 21 - Pitture decorative sulle facciate.
- " 22 - Muri ciechi.
- " 23 - Balconi, ringhiera, sporti.
- " 24 - Serramenti.
- " 25 - Griglie.
- " 26 - Iscrizioni, insegne, stemmi.
- " 27 - Numeri civici - Tabelle stradali.
- " 28 - Marciapiedi.
- " 29 - Recinzione e manutenzione di aree scoperte.

TITOLO IV° - INTERNO DEGLI EDIFICI - NORME IGIENICHE

- ART. 30 - Locali abitabili.
- " 31 - Scantinati e seminterrati.
- " 32 - Ambienti a livello del suolo.
- " 33 - Sottotetti.
- " 34 - Disimpegni, corridoi e simili.
- " 35 - Cucine.
- " 36 - Latrine e bagni.
- " 37 - Scale.
- " 38 - Terrazze.
- " 39 - Copertura a tetto, gronde.
- " 40 - Smaltimento delle acque pluviali.
- " 41 - Scolo delle acque dei giardini, orti e prati.
- " 42 - Fognoli e pozzi neri.
- " 43 - Igiene del suolo e del sottosuolo.
- " 44 - Camere d'aria, intercapedini e vespai.



- ART.45 - Camini.
- " 46 - Forni.
- " 47 - Scarichi di vapore e gas.
- " 48 - Fabbricati ad uso industriale.
- " 49 - Fabbricati ad uso agricolo.
- " 50 - Impianti igienici di uso pubblico.

TITOLO V° - STABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

- ART.51 - Norme di buona costruzione.
- " 52 - Tipo delle strutture da adattare negli edifici pubblici e privati, fondazioni, murature.
- " 53 - Strutture dei piani superiori.
- " 54 - Travi di ferro.
- " 55 - Telai di cemento armato, solai in cemento armato.
- " 56 - Divieto di usare materiale vecchio.
- " 57 - Restauri ed opere di miglioria.
- " 58 - Provvedimenti per fabbricati pericolanti.
- " 59 - Prevenzione dei pericoli d'incendio.

TITOLO VI° - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

- ART.60 - Formazione dei cantieri.
- " 61 - Misure di sicurezza per la esecuzione dei lavori.
- " 62 - Impianti di cantiere.
- " 63 - Sgombro e trasporto dei materiali, scarichi autorizz.
- " 64 - Sospensione dei lavori durante il gelo.
- " 65 - Rinvenimenti e scoperte.
- " 66 - Costruzioni su zone vincolate.
- " 67 - Caratteristiche estetiche degli edifici.
- " 68 - Immobili sottoposti alla tutela della Legge 1.6.1939, n.1089.

TITOLO VII° - DISPOSIZIONI RELATIVE AL SUOLO ED ALLO SPAZIO PUBBLICO

- ART.69 - Occupazione del suolo pubblico.
- " 70 - Lavori nel pubblico sottosuolo.
- " 71 - Ribalte.
- " 72 - Rimozione di opere che occupano spazio pubblico.

TITOLO VIII° - DISPOSIZIONI PENALI - TRANSITORIE E FINALI

- ART.73 - Sanzioni e contravvenzioni.
- " 74 - Norme transitorie.
- " 75 - Entrate in vigore del Regolamento.
- " 76 - Allegati del Regolamento.